


Deliberazione n.74 del 23/12/2022 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2021 ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione.

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Presiede la Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti al momento di adozione della presente deliberazione i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Baglioni Alessandro	X		Gervasutti Nicola	X		Scarpa Alessandro
X		Bazzaro Alex	X		Giusto Giovanni	X		Senno Matteo
X		Bettin Gianfranco	X		Martini Giovanni Andrea	X		Tagliapietra Paolo
	X	Brugnaro Luigi	X		Muresu Emmanuele	X		Ticozzi Paolo
X		Brunello Riccardo	X		Onisto Deborah	X		Tonon Cecilia
X		Canton Maika	X		Pea Giorgia	X		Trabucco Gianluca
X		Casarin Barbara	X		Peruzzo Meggetto Silvia	X		Visentin Chiara
X		D'Anna Paolino	X		Reato Aldo	X		Visman Sara
X		Damiano Ermelinda	X		Rogliani Francesca	X		Zanatta Emanuela
X		De Rossi Alessio	X		Romor Paolo		X	Zecchi Stefano
X		Fantuzzo Alberto	X		Rosteghin Emanuele	X		Zingarlini Francesco
X		Gasparinetti Marco	X		Saccà Giuseppe	Pres.	Ass.	
X		Gavagnin Enrico		X	Sambo Monica	34	3	

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 22 : Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Zingarlini Francesco

Contrari n. 9 : Baglioni Alessandro, Bettin Gianfranco, Fantuzzo Alberto, Martini Giovanni Andrea, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Ticozzi Paolo, Trabucco Gianluca, Zanatta Emanuela

Astenuti n. 3 : Gasparinetti Marco, Tonon Cecilia, Visman Sara

Non Votanti n. 0

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2021 ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate;

Premesso che:

- il Comune di Venezia ha redatto apposito Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, in ottemperanza alle prescrizioni di legge dettate dai commi 611 e ss. dell'art. 1 L. 190/2014 (L. Stabilità 2015);
- il Piano è stato approvato con provvedimento del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco prot. n. 139984 del 31/3/2015;
- il predetto Piano è stato successivamente oggetto di integrazione e parziali modifiche in seguito all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, mediante approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 18/12/2015 di un documento di *"Revisione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia"*;
- il Sindaco ha approvato con provvedimento prot. n. 154918 del 31/3/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 (L. Stabilità 2015), la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia, oggetto di successivo aggiornamento con provvedimento del Sindaco prot. n. 595972 del 27/12/2016;
- tutti i sopra richiamati provvedimenti sono stati trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui al comma 612 dell'art. 1 sopra citato e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Venezia;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/9/2017 è stata approvata la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie detenute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, in breve "T.U.S.P.";
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2018 è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017, ex art. 20 e 26 comma 11 del T.U.S.P.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 18/12/2019 è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2018, ex art. 20 e 26 comma 11 del T.U.S.P.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 16/12/2020 è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019 ex art. 20 e 26 comma 11 del del T.U.S.P.; con successiva Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 17 del 31/03/2021 sono stati parzialmente modificati gli allegati A ed A1. della precedente deliberazione n. 91/2020 con riferimento a Venezia Spiagge S.p.A., conseguentemente alla qualificazione dell'attività svolta dalla società come rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016, essendo l'attività svolta pienamente conforme alle previsioni della definizione di servizio di interesse generale di cui all'art. 2 comma 1, lett h), del medesimo Decreto legislativo;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/2021 è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020 ex art. 20 e 26 comma 11 del del T.U.S.P.;
- dette deliberazioni ed i rispettivi allegati sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 comma 3 e 20 comma 3 del T.U.S.P., alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII, oltre ad essere caricati nel Portale del MEF ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 114/2014;

Premesso altresì che:

- il Comune di Venezia è stato iscritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione agli affidamenti in house providing, fra gli altri, ad AVM S.p.A. e a Vela S.p.A., rispettivamente con provvedimenti dell'ANAC del 22/12/2021 e del 24/05/2022;
- nel provvedimento di iscrizione relativo ad AVM S.p.A. l'ANAC ha raccomandato, alla prima occasione utile, di variare lo Statuto di AVM S.p.A., con espresso e specifico riferimento alla previsione del controllo analogo delineato nel Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune;

Ricordato che:

- il T.U.S.P. ha operato un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la *governance*, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, ed introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società;
- fra le disposizioni introdotte, l'art. 20 del T.U.S.P. prevede l'obbligo di approvare una razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie, effettuando un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, e predisponendo, ove ricorrano alcuni presupposti stabiliti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il T.U.S.P. ha introdotto inoltre previsioni più stringenti per il legittimo mantenimento di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo in particolare che non possano essere detenute, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che possono essere detenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
- altre fattispecie tassativamente indicate;

Posto che:

- per effetto dell'art. 20 e dell'art. 26 comma 11 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2022 il Comune di Venezia deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2021, individuando quelle che devono essere dismesse o comunque oggetto di razionalizzazione;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 3. previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Tenuto conto del fatto che:

- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione delle stesse;
- l'art. 26, comma 12-sexies del T.U.S.P. (introdotto dal D.Lgs. n. 100/2017), prevede che, in deroga all'art. 4, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni nelle società già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente e che, con riguardo a tali società, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 lett. a) ed e);

Rilevato che:

- l'art. 20 del T.U.S.P. prevede che la razionalizzazione periodica interessi tutte le partecipazioni detenute, dirette o indirette, dalle amministrazioni pubbliche;
- in forza delle definizioni di cui all'art. 2 del T.U.S.P.:
 - per «partecipazione diretta» si intende *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*;
 - per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta dal Comune di Venezia e le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite società od organismo controllati secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile;
- sono invece escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative controllate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista;
- in particolare l'art. 26 comma 3 del T.U.S.P. prevede che le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)), detenute al 31 dicembre 2015;
- Veritas S.p.A. risponde a tale definizione, avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (nello specifico la società a novembre 2014 ha collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange – Ise), segmento Main

Securities Market, e sottoscritto da investitori qualificati, assumendo lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 dlgs 39/2010, oltre ad aver emesso, in continuità col precedente, un prestito obbligazionario rivolto a investitori istituzionali, quotato su mercato regolamentato nel dicembre 2020);

- l'art. 1 comma 5 del T.U.S.P., da ultimo modificato dalla L. 145/2018 a decorrere dal 1/1/2019, prevede, inoltre, che: *"Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate"*;
- la Camera dei Deputati – Servizio Studi – XVIII Legislatura ha chiarito, in proprio documento esplicativo relativo alle Società a partecipazione pubblica datato 22/5/2019, che il suddetto intervento modificativo ad opera della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha l'effetto di restringere l'ambito applicativo del Testo unico, escludendo del tutto le società partecipate da società quotate, ferme restando le previsioni dell'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. per le società controllate da società quotate;
- pertanto sino ad ora il Comune di Venezia non ha proceduto ad effettuare la ricognizione delle partecipate del Gruppo Veritas S.p.A., non essendo espressamente prevista dal T.U.S.P. l'applicazione degli articoli sulla revisione ordinaria delle partecipazioni anche alle società quotate e alle proprie controllate;
- recentemente la Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo -, nel documento *"Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai Ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti"* datato novembre 2020 ha accertato l'omessa ricognizione, nei provvedimenti adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle società quotate in mercati regolamentati, nonché delle partecipazioni indirette detenute tramite queste ultime; in particolare la Corte dei Conti evidenzia che: *"1.3.2. La prospettazione emersa in sede istruttoria pone il dubbio sul se l'ente pubblico socio, nel definire il processo di revisione (straordinaria o periodica), debba considerare anche le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, come, peraltro, già affermato da pronunce della magistratura contabile. L'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, nell'affermare che le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, sembra riferirsi alle norme che hanno come dirette destinatarie le medesime società (come, per esempio, quelle dettate dagli artt. 11 e 19, in materia di amministratori e dipendenti), non invece a quelle che hanno come destinatarie le amministrazioni socie, quali quelle che impongono l'approvazione dei piani di revisione. Opinando diversamente, il legislatore avrebbe legittimato, in ragione della quotazione in mercati regolamentati, la detenzione di società non inerenti alla missione istituzionale delle amministrazioni socie (art. 4) o acquisite/costituite senza previo provvedimento di autorizzazione dell'organo competente debitamente motivato (artt. 5 e 7), etc.. Anche l'art. 18 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel consentire alle società controllate da una o più amministrazioni di quotare azioni (o altri strumenti finanziari) in mercati regolamentati, richiede la previa adozione, da parte del competente organo dell'ente socio (art. 7 TUSP), di una deliberazione conforme ai requisiti richiesti dall'art. 5, comma 1 (provvedimento analiticamente motivato). Il legislatore, pertanto, non legittima, tout court, la partecipazione di un ente pubblico in una società quotata, ma ne subordina la possibilità al rispetto di un predeterminato procedimento (che, per inciso, costituisce uno dei parametri in base ai quali valutare l'adozione di azioni di razionalizzazione). L'opzione interpretativa esposta comporta, quale conseguenza, la rilevanza, ai fini della revisione, anche delle società detenute indirettamente per il tramite di una società, anche quotata, a controllo pubblico (mentre non rileva la detenzione indiretta tramite una società meramente partecipata). L'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 175 del 2016 precisa, infatti, che, ai fini del testo unico, sono considerate "partecipazione indirette" (solo) quelle*

detenute da una PA "per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo";

Considerato che:

- pur non rientrando il Comune di Venezia nell'ambito soggettivo di riferimento della predetta relazione della Corte dei Conti (riferita, come sopra detto, ai soli Ministeri ed Enti pubblici sottoposti al controllo delle Sezioni Riunite della stessa), al fine di contemperare le disposizioni del T.U.S.P. sopra richiamate con gli indirizzi applicativi a livello nazionale suggeriti dalla Corte dei Conti nelle Sezioni Riunite in sede di Controllo, si rappresenta che, per quanto riguarda le partecipazioni detenute in via indiretta tramite la società quotata Veritas S.p.A., è stato redatto da Veritas S.p.A. stessa un Piano di razionalizzazione delle proprie controllate e partecipate, **allegato C** alla presente deliberazione;
- detto "*Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A.*" è stato approvato nella seduta del 16/06/2022 del Comitato di Coordinamento e Controllo dei Sindaci Azionisti di Veritas S.p.A., sede di espressione del controllo congiunto analogo dei soci – fra cui il Comune di Venezia – della società;
- detto Piano è stato successivamente approvato nell'Assemblea Ordinaria dei soci di Veritas S.p.A. del 27/06/2022, nella cui sede è stato ricordato che "*le disposizioni normative in materia ed in particolare quelle di cui al D.L. 19/08/2016 n. 175 ... si applicano solo laddove espressamente previsto a Veritas S.p.A. in quanto "società quotata" ai sensi del medesimo decreto, precisando che Veritas S.p.A. annualmente prosegue nell'adeguamento e attuazione del Piano suddetto tenuto conto degli indirizzi dei Comuni Soci, delle necessità industriali collegate ai servizi pubblici locali gestiti ed alle disposizioni dell'ordinamento giuridico e delle Autorità di settore in materia tenuto conto della natura giuridica della stessa anche in relazione alla qualità di Ente di Interesse Pubblico ed emittente strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati*" ed è stato precisato inoltre che "*il documento di cui trattasi è finalizzato anche agli adempimenti previsti per i Comuni Soci dal D. Lgs 175/2016 concernenti i piani razionalizzazione delle società da essi partecipate;*

Posto che:

- l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., un'approfondita ricognizione delle partecipazioni societarie, individuando quelle da mantenere e quelle oggetto di dismissione;
- in esito alla suddetta Ricognizione e sulla base della stessa, è stato predisposto apposito documento di "**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia al 31/12/2021 - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175**, ALL. **A** alla presente, così articolato:
 1. Richiamo della normativa in materia;
 2. La situazione specifica del Comune di Venezia;
 3. Partecipazioni oggetto della rilevazione e rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia al 31 dicembre 2021;
 4. Razionalizzazione Periodica: partecipazioni oggetto di mantenimento o di interventi di razionalizzazione;
 5. Situazione attesa in esito all'attuazione delle operazioni previste dalla Razionalizzazione Periodica;

- al documento di **"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia al 31/12/2021 - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175"** sono inoltre allegati i seguenti:
 - All. **A.1.:** **Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016**, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 22/2018;
 - All. **A.2.:** **Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021** contenente i dati richiesti dal Testo Unico;
- in detti documenti si è provveduto a dare evidenza per ciascuna società partecipata delle ragioni, in esito alla ricognizione, del mantenimento o della dismissione nel rispetto delle previsioni del Testo Unico;
- costituiscono, inoltre, allegato della presente deliberazione il seguente:
 - All. **B:** **Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia;**
 - All. **C:** **Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A.;**

Ricordato che:

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune di Venezia non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Ritenuto pertanto:

- di approvare, ai sensi dell'art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., il documento **"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia al 31/12/2021 - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175"** allegato **A** alla presente deliberazione, ed i relativi allegati:
 - All. **A.1.:** **Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016**, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 22/2018;
 - All. **A.2.:** **Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021** contenente i dati richiesti dal Testo Unico;
 - All. **B:** **Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia;**
 - All. **C:** **Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A.**
- di autorizzare le operazioni societarie contenute nel predetto documento, dando mandato, finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in essi contenute:
 - alla Giunta Comunale di adottare le necessarie ed eventuali deliberazioni volte a

dare attuazione a quanto previsto nel documento di Razionalizzazione Periodica con l'esclusione di quelle che ai sensi del nuovo Testo Unico rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;

- al Sindaco di indirizzare il delegato nelle assemblee delle società partecipate all'approvazione delle conseguenti deliberazioni;
- ai Dirigenti competenti per materia di assumere i conseguenti provvedimenti di loro diretta competenza;
- di variare, secondo le indicazioni dell'ANAC, lo Statuto di AVM S.p.A., inserendo all'art. 8 rubricato "Partecipazione pubblica", il seguente testo in grassetto, dando mandato al Sindaco o suo delegato, in sede di Assemblea straordinaria della società, convocata per la modifica dello Statuto societario ai sensi del presente provvedimento, di approvare le modifiche statutarie inerenti e conseguenti:

"Art. 8 – Partecipazione pubblica

La Società è a capitale interamente pubblico, incredibile a privati e detenuto in misura totalitaria da Enti Locali.

*Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della Società, in misura complessiva non inferiore al 51%, dal Comune di Venezia, **che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dal Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Venezia.***

In ogni caso, al Comune di Venezia spetta una percentuale non inferiore al 51% delle azioni ordinarie.

È da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui ai precedenti commi 1 e 2."

- di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo del Veneto, nonché al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del nuovo protocollo d'intesa del 10 maggio 2021 (sostitutivo del precedente del 25 maggio 2016) sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- le competenze del Consiglio Comunale stabilite dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni e dal Direttore dell'Area Economia e Finanza per quanto di competenza;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 16/2013;

Visto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (vedi allegato);

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., il documento "**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia al 31/12/2021 - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175**" allegato **A** alla presente deliberazione, ed i relativi allegati, tutti parti integranti del presente atto:
 - All. **A.1.: Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016**, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 22/2018;
 - All. **A.2.: Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021** contenente i dati richiesti dal Testo Unico;
 - All. **B: Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia;**
 - All. **C: Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A.**
2. di autorizzare le operazioni societarie contenute nel predetto documento, dando mandato, finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in esso contenute:
 - alla Giunta Comunale di adottare le necessarie ed eventuali deliberazioni volte a dare attuazione a quanto previsto nel documento di Razionalizzazione Periodica con l'esclusione di quelle che ai sensi del Testo Unico rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;
 - al Sindaco di indirizzare il delegato nelle assemblee delle società partecipate all'approvazione delle conseguenti deliberazioni;
 - ai Dirigenti competenti per materia di assumere i conseguenti provvedimenti di loro diretta competenza;
3. di approvare, secondo le indicazioni dell'ANAC meglio rappresentate in premessa, le modifiche allo Statuto di AVM S.p.A., inserendo all'art. 8 rubricato "Partecipazione pubblica", il seguente testo in grassetto, dando mandato al Sindaco o suo delegato, in sede di Assemblea straordinaria della società, convocata per la modifica dello Statuto societario ai sensi del presente provvedimento, di approvare le modifiche statutarie inerenti e conseguenti:

"Art. 8 – Partecipazione pubblica

La Società è a capitale interamente pubblico, ineditabile a privati e detenuto in misura totalitaria da Enti Locali.

*Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della Società, in misura complessiva non inferiore al 51%, dal Comune di Venezia, **che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dal Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Venezia.***

In ogni caso, al Comune di Venezia spetta una percentuale non inferiore al 51%

delle azioni ordinarie.”

4. di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo del Veneto, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
5. di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del nuovo protocollo d'intesa del 10 maggio 2021 (sostitutivo del precedente del 25 maggio 2016) sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
6. di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
7. di dare mandato ai Dirigenti Comunali competenti di adempiere a tutti gli atti di loro competenza, necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento.

ALLEGATI

- **All_A_Piano_Razionalizzazione** (impronta:
4D070DFC738FE09AAE1DEC8F181F2E2C92146E1321636337C9BCDF3D1AA632CB)
- **All_A2_** (impronta:
648F7C4B989080B004BDB88429FC203F673B12ADB3B99CC85E393D5F2E420D2C)
- **All_B_** (impronta:
AF9BE4087236C12EE3D9C730396B598D2A226485090BAECC90604024246EA791)
- **All_A1** (impronta:
54618EA0C59E018BCCBF478F02F5D774D62326EFF60F1875868A26956B32CBA4)
- **All_C** (impronta:
FC867FF105365DB72B91BEC3B19E3B17B88E8AFB0784861237E8B98B96B5C91D)
- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
723C4FD6483A57E72C22C4A77794895BE51690F10D392FDE8A7034FA70F492E0)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:
423F54DFF12F6282319705D77A7E402E1FF8F1ACAA17E9021AE315C12AC3DB0C)
- **Parere del Collegio dei Revisori dei Conti** (impronta:
DC50EB3E4373711B815655D2C6E1354C0178652CF35248FC721AC2FD5681408F)

(Proposta di deliberazione n. 2022/1062 del 28/10/2022)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale
SILVIA ASTERIA

Il Presidente
ERMELINDA DAMIANO